



COMUNE DI CAMPODARSEGO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19.03.1999
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 22.04.2002

TITOLO PRIMO REGISTRO

ART. 1 ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Campodarsego in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dell'art. 42 dello Statuto Comunale, al fine di conoscere e di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, istituisce l'Albo comunale delle associazioni, di seguito denominato Registro.
2. Il Settore Servizi Generali detiene il Registro e ne cura il costante aggiornamento.
3. Il Registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
 - a) culturale;
 - b) sociale-volontariato
 - c) sportivo-ricreativo;
 - d) ambientale;
4. Ad ogni libera forma associativa e cooperativa sociale è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche, secondo quanto previsto dallo statuto e dall'attività effettivamente svolta.

ART. 2 CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Nel Registro possono essere iscritte tutte le libere forme associative e le cooperative sociali, non aventi fini di lucro, effettivamente operanti da almeno due anni nel territorio comunale, ed in particolare:
 - a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente;
 - b) le altre libere forme associative locali che abbiano attività documentata;
 - c) le cooperative sociali iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente.
 2. Ai fini dell'iscrizione le libere forme associative e le cooperative sociali inoltrano al Sindaco entro il 31 gennaio una dichiarazione in carta semplice dalla quale dovranno risultare i seguenti requisiti:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, l'eventuale sigla ed il codice fiscale dell'organizzazione o del legale rappresentante;
 - b) il rappresentante legale;
 - c) l'oggetto e le finalità sociali;
 - d) il periodo di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - e) l'elenco dei soci;
 - f) le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con il Comune;
 - g) la sezione tematica o più, nelle quali si chiede l'inserimento.
 3. Alla dichiarazione di cui al comma 2 dovranno essere allegati:
 - 1) una relazione sull'attività svolta e/o da svolgere;
 - 2) l'atto costitutivo e lo statuto
- Da tali atti dovrà risultare espressamente lo scopo e l'assenza dei fini di lucro.

4. Gli Ordini Professionali di cui all'art. 2229 del Codice Civile e successivi, le Istituzioni di cui all'art. 50 dello Statuto, le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale, i sindacati, i partiti non possono essere iscritti al Registro.

ART. 3
ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
(ARTICOLO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 22.4.2002)

1. Una volta l'anno il Funzionario responsabile di Settore adotta il provvedimento di:
 - a) iscrizione delle libere forme associative e delle cooperative sociali che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'art. 2 comma 2, entro la scadenza anzidetta, e che siano in possesso dei requisiti previsti;
 - b) cancellazione dal Registro, nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2.
 - c) presa d'atto dell'intervenuta decadenza per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione entro i termini previsti dal successivo art. 4.
2. L'iscrizione, la non iscrizione e la cancellazione dell'Albo sarà comunicata agli interessati a cura del responsabile del procedimento.

ART. 4
RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro ha validità triennale dalla data del provvedimento consiliare.
2. Ogni libera forma associativa e cooperativa sociale iscritta al Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno di scadenza della validità dell'iscrizione, i soggetti iscritti nel Registro devono, a pena di decadenza, presentare istanza di rinnovo dell'iscrizione stessa.
4. La scadenza triennale della validità dell'iscrizione viene pubblicizzata con affissione all'albo e/o comunicazione scritta ai diretti interessati.

ART. 5
PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO

1. L'Albo comunale delle associazioni e gli aggiornamenti sono pubblicati all'albo pretorio con il provvedimento che li approva.
2. Il Registro può essere consultato da chiunque, secondo le norme del Regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. A tal fine il registro resta depositato in permanenza presso il Settore Servizi Generali.

ART. 6
INTERVENTI DEL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale potrà intervenire, con le seguenti forme di incentivazione, esclusivamente a favore delle associazioni iscritte nel registro comunale:
 - a) erogazione di contributi per l'ordinaria attività delle associazioni secondo le modalità del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati;

- b) apporto di proprio personale qualificato per esigenze particolari non risolvibili diversamente su disposizione del responsabile dell'ufficio interessato compatibilmente con le esigenze del servizio, previo nulla osta del Sindaco;
 - c) concessione in uso di locali, spazi pubblici ed attrezzature comunali per iniziative e secondo modalità da valutarsi di volta in volta;
 - d) consultazione degli atti amministrativi nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. L'eventuale intervento economico del Comune per specifiche iniziative o manifestazioni è svincolato dalla disciplina del comma 1, rimanendo assoggettato alle disposizioni del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati.

TITOLO SECONDO PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 7 ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

- 1. Il Comune promuove la Consulta Comunale dell'Associazionismo. Essa è costituita dal legale rappresentante o persona da lui delegata di ogni associazione od organismo iscritta al Registro di cui all'art. 1.
 - 2. La Consulta potrà effettuare riunioni generali o suddivise per sezione tematica.
 - 3. Le riunioni saranno convocate e presiedute dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.
- La convocazione può essere promossa con la richiesta di 1/3 degli iscritti al Registro o alle singole sezioni tematiche del Registro.

ART. 8 PARERI DELLA CONSULTA COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

- 1. La Consulta esprime pareri in ordine agli atti comunali di programmazione generale limitatamente alle parti che interessano campi di intervento o di attività dell'associazionismo.
- 2. La Consulta può inoltre avanzare proposte alla Giunta e al Consiglio Comunale.

ART. 9 GRUPPI DI LAVORO

- 1. L'Amministrazione Comunale si riserva di costituire gruppi di lavoro misti formati da rappresentanti delle associazioni e componenti degli uffici.
- Essi hanno funzioni di studio, di approfondimento e di risposta in ordine all'attività amministrativa che investe le competenze delle associazioni, ai fini dell'adozione di un provvedimento, o in fase di attuazione dello stesso.

ART. 10 INFORMAZIONE

- 1. Il Comune garantisce ad ogni associazione che ne faccia richiesta l'informazione sulle attività comunali relative ai settori nei quali opera l'associazione stessa.

2. L'accesso agli atti è disciplinato dalla legislazione nazionale in materia e dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti.

ART. 11 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni libera forma associativa ed ogni cooperativa sociale iscritta al Registro potrà rivolgere per iscritto proposte, istanze e petizioni.

Le proposte vanno indirizzate al Sindaco e devono essere motivate e circostanziate.

Entro il termine di 30 gg. dal ricevimento il Sindaco comunicherà l'intenzione o meno di prendere in considerazione la proposta.

In caso di risposta positiva si avvieranno gli strumenti idonei per portare a termine quanto proposto.

2. Le istanze e petizioni possono essere indirizzate al Sindaco e al Consiglio Comunale, i quali dovranno esprimersi in merito motivatamente.

ART. 12 NORME FINALI E PUBBLICAZIONE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle normative di legge, allo Statuto e alle disposizioni regolamentari vigenti.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili;

3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua ripubblicazione successivi all'avvenuta esecutività del provvedimento che l'ha approvato.